

GR_GERICHTE SBK 2025 76 vom 16. Oktober 2025

GR Gerichte, 2025-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_76

FR: GR_GERICHTE SBK 2025 76 du 16 octobre 2025

IT: GR_GERICHTE SBK 2025 76 del 16 ottobre 2025

Regeste

comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 3

/ 5 Konkursgesetz, 3a ed. 2025, art. 17 n. 4). Quest'ultima può tuttavia essere impugnata solamente per carenze formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione; DTF 113 III 2 consid. 2b), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF; MARKUS, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, art. 160 n. 6). 1.2. Nel caso in esame, la censura rivolta all'esistenza del credito posto in esecuzione sollevata dal ricorrente (act. A.1, pag. 1, 3 e 3) riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra il ricorrente e la B. _____ e non l'operato dell'UEF. Non spetta tuttavia a quest'ultimo né all'autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria. Esse avrebbero, se del caso, dovuto essere sollevate in sede di procedura di rigetto dell'opposizione, la quale si è tuttavia conclusa con la decisione passata in giudicato di rigetto dell'opposizione del 5 maggio 2025. La dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale "G. _____ di A. _____", con sede nel Cantone Ticino e nel frattempo cancellata, non può inoltre essere rimessa in discussione nell'ambito del presente ricorso. Neppure la domanda di ammissione al beneficio del concordato (act. A.1, pag. 1) può essere esaminata in questa sede. Tale richiesta deve infatti essere presentata all'autorità giudiziaria competente, ossia al Tribunale regionale Moesa, quale giudice dei concordati di primo grado ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF; CSC 220.000). Infine, la comunicazione della domanda di realizzazione del 12 agosto 2025 riguarda un'altra esecuzione, n. H. _____, e un eventuale ricorso contro la stessa risulterebbe tardivo (act. B.5). 1.3. Il ricorso, limitatamente a tali censure, dev'essere pertanto ritenuto inammissibile. 2.1. Nel merito, il ricorrente pare affermare di non essere soggetto, quale persona fisica, all'esecuzione in via di fallimento, bensì a quella in via di pignoramento (act. A.1, pag. 1 ab initio).

E. 4

La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000] e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.010]).

E. 5

/ 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.